

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 108/2019**  
**dell'8 maggio 2019**  
**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/2007]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/268 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che modifica i regolamenti (UE) n. 200/2010, (UE) n. 517/2011, (UE) n. 200/2012 e (UE) n. 1190/2012 per quanto riguarda taluni metodi di analisi e di campionamento per la ricerca della Salmonella nel pollame <sup>(1)</sup>.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il capo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 53 [regolamento (CE) n. 200/2010 della Commissione] della parte 7.1 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32019 R 0268**: regolamento (UE) 2019/268 della Commissione, del 15 febbraio 2019 (GU L 46 del 18.2.2019, pag. 11).».

2. Ai punti 51 [regolamento (UE) n. 1190/2012 della Commissione], 55 [regolamento (UE) n. 517/2011 della Commissione] e 57 [regolamento (UE) n. 200/2012 della Commissione] della parte 7.1 è aggiunto quanto segue.

«, modificato da:

— **32019 R 0268**: regolamento (UE) 2019/268 della Commissione, del 15 febbraio 2019 (GU L 46 del 18.2.2019, pag. 11).».

*Articolo 2*

Il testo del regolamento (UE) 2019/268 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

<sup>(1)</sup> GU L 46 del 18.2.2019, pag. 11.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2019

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Claude MAERTEN

---